

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - PROVINCIA DI PADOVA

CONVENZIONE

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO

DELL'AMBITO IDENTIFICATO DALLA SCHEDDA "SK-G4"

NELL'ALLEGATO G ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE

DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

L'anno [●], addì [●] del mese di [●], avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor [●], notaio in [●]

TRA

- il **COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA** con sede in Piazzola sul Brenta (PD) in Via L. Camerini n. 3, C.F. 80009670284, in atto rappresentato dal Responsabile dell'Area tecnica - Settore Edilizia Privata, Urbanistica, Ufficio progettazione, il sig. [●], il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Piazzola sul Brenta, che rappresenta, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e, di seguito denominato "**Comune**" o "**Amministrazione comunale**" da un lato,

E

- la società **Advantage immobiliare srl**, con sede in Padova, Via Giulio Zanon n. 24 codice fiscale e p.i. [●] in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. [●], nato a [●] il [●], domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito anche la "**Società**"),

PREMESSO CHE

- il Comune è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale approvato con Conferenza decisoria il 26.10.2010, ratificata con delibera di Giunta Provinciale n. 49 del 22.02.2012 e pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 16.03.2012;
- il Comune è dotato di PAT approvato con Conferenza di Servizi del 02.04.2013, ratificata con delibera di Giunta Provinciale n. 82 del 5.06.2013, efficace a seguito della pubblicazione sul BUR del 05.07.2013 e successive varianti;
- il Comune è dotato del Piano degli Interventi (P.I.) approvato in due fasi, con delibere di consiglio comunale n. 38 del 27.11.2013 e n. 11 del 2.04.2014, e successive varianti, l'ultima approvata con delibera di consiglio comunale n. 28 del 2.08.2023 (1° variante al 2° Piano degli Interventi: di seguito "**la Variante**");
- la Società è proprietaria di un compendio immobiliare sito in Comune di Piazzola sul Brenta, Via Dante n. [●], identificato al C.T. del Comune di Piazzola sul Brenta, al fg. 30 mappali 9 – 1807 per un'estensione pari a 7.080,36 mq catastali], su cui insistono un immobile ad uso produttivo /deposito con palazzina uffici ed aree di pertinenza, censiti al NCEU del Comune di Piazzola sul Brenta al Fg. 30 mapp.li 9 sub 7, sub 8, sub 9, sub 10, sub 11, sub 12 e sub 13 (di seguito "**l'Immobile**");

- La Società ha presentato in data 16.10.2023 prot. 20986 e successive integrazioni (ultima delle quali in data 20.03.2024 prot. 6331 – pratica n. 37/2023) istanza per l’approvazione di un ambito territoriale, ai sensi dell’articolo 11 delle Norme Tecniche Operative (N.T.O.) al P.I., inerente l’Immobile, identificato nella tav. 2.07 della Variante, con l’acronimo DR-1 (ATO n. 4 Capoluogo), ai fini della sua attuazione mediante presentazione e approvazione di uno strumento urbanistico attuativo;
- con la predetta Variante è stata inoltre approvata la scheda puntuale n. Sk-G4 del Piano degli Interventi, che ha qualificato l’Immobile come Ambito Urbano Degradato soggetto ad interventi di Riqualificazione urbana e disciplinato le modalità di recupero dei manufatti ivi insistenti ai sensi dell’art. 6 della L.R. 14/2017;
- l’intervento all’interno del predetto Ambito Urbano Degradato è soggetto alla previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, finalizzato alla realizzazione di una volumetria complessiva di 12.000 mc previa demolizione integrale dei fabbricati esistenti (Piano di Recupero) ed alla corresponsione del contributo straordinario ai sensi dell’art. 16 co. 4 lett. d-ter d.P.R. 380/2001, da determinarsi al momento dell’approvazione del Piano di Recupero e da assolvere prima del rilascio del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione;
- con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 22.4.2024 il Comune ha approvato, ai sensi dell’art. 11 delle N.T.O. al P.I., l’ambito territoriale relativo all’Immobile per la formazione del Piano di Recupero, dando atto che l’importo perequativo di cui all’articolo 5 delle N.T.O. al P.I. sarebbe stato determinato mediante perizia di stima con incarico all’Agenzia delle Entrate;
- ai sensi dell’art. 5 delle N.T.O. al P.I., il contributo perequativo consiste *“di norma, in un valore non inferiore al 50% del plusvalore economico generato dalle scelte di pianificazione urbanistica per gli interventi di trasformazione sottoposti dagli strumenti urbanistici a P.U.A., qualora la superficie territoriale in essi coinvolta sia superiore a 5.000 mq., ovvero per gli interventi cui accedono gli accordi sottoscritti ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 7 della legge n. 11 del 2004 [..]”*
- con perizia dell’Agenzia delle Entrate prot n. [●] del [●], allegata alla presente convenzione, il plusvalore economico generato dal Piano di Recupero interessante l’Immobile è stato quantificato in Euro [●], in ragione [della volumetria sviluppabile, della superficie utile e dell’altezza assentibile della programmata edificazione] ;
- il Comune ha svolto specifica istruttoria con riferimento al predetto plusvalore e tenendo altresì conto dei costi di attuazione del piano urbanistico attuativo a carico del privato, sia per

le opere di urbanizzazione, sia per l'edificazione residenziale, nonché del normale utile di impresa quantificato in base alle dichiarazioni della Società e verificate dall'Agenzia delle Entrate per il contesto imprenditoriale di riferimento, ha quantificato il contributo perequativo nell'importo di Euro [●], pari al 50% del plusvalore economico dell'Immobile come sopra determinato ;

- il contributo straordinario, come determinato nella presente convenzione ai sensi dell'art. 16 co. 4 lett. d-ter d.P.R. 380/2001, dell'art. 5 delle N.T.O. al P.I., nonché ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la Società ha presentato in data [●] prot. n. [●], una richiesta per l'attuazione di un Piano Attuativo di Recupero ex L. 457/1978 e art. 19 L.R. 11/2004, con precise disposizioni planovolumetriche (di seguito "**PDR**"), secondo elaborati di progetto a firma dell'Arch. Massimo Asci con studio in Padova costituita da:
 - ELABORATI PRESCRITTIVI
 - All. A - Relazione tecnico-illustrativa;
 - All. B - Norme Tecniche di Attuazione
 - All. C – Prontuario mitigazione ambientale
 - All. D - Pareri dei soggetti erogatori dei servizi a rete e dei settori competenti del comune di Piazzola sul Brenta;
 - All. E – Pareri del Consorzio di Bonifica Brenta, del Genio Civile, dell'Ulss e dei Vigili del Fuoco;
 - All. F – Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione;
 - All. G – Verifica della compatibilità idraulica;
 - All. H - Verifica geologica –geotecnica;
 - All. I - Verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto ambientale preliminare
 - All. L - Dichiarazione di [non] necessità di incidenza ambientale
 - All. M - Indagini preliminari ambientali svolte in Via Dante
 - All. N – Schema di convenzione urbanistica.
 - ELABORATI GRAFICI
 - Elab. 1_160_PUA_01_rilevo e inquadramento
 - Elab. 2_160_PUA_02_volume stato di fatto
 - Elab. 3_160_PUA_03_aree standard ad uso pubblico
 - Elab. 4_160_PUA_04_planimetria generale di progetto
 - Elab. 4a_160_PUA_04_Zonizzazione
 - Elab. 5_160_PUA_05_tipologia case a schiera

- Elab. 6_160_PUA_06_edificio A
- Elab. 7_160_PUA_07_edificio B
- Elab. 8_160_PUA_08_edificio C
- Elab. 9_160_PUA_09_volume complessivo progetto
- Elab. 10_160_PUA_10_render intervento
- Elab. 11_160_PUA_11_Progetto di invarianza idraulica
- Elab. 12_160_PUA_12_Progetto di ACQUEDOTTO E RETI
- Elab. 13_160_PUA_13_Progetto di illuminazione pubblica e Enel
- Elab. 14_160_PUA_14_Sezioni Stradali tipologie
- Elab. 15_160_PUA_15_Abaco del verde
- Elab. 16_160_PUA_16_Comparativa distanze / confini e strada
- Elab. 17_160_PUA_17_segnaletica stradale quote altimetriche, L13 e recinzioni
- Elab. 18_160_PUA_18_dettaglio strade e pista ciclabile
- Elab. 19_160_PUA_19_sottoservizi via Dante
- il PDR di iniziativa privata risulta conforme alle prescrizioni del PAT, del PI e alle relative NTA e NTO;
- ai sensi dell'art. 20 L.R. 11/2004 s.m.i. il PDR è stato adottato con Deliberazione della Giunta comunale n. [●] del [●];
- a seguito della pubblicazione del PDR, allo stesso non sono state presentate osservazioni ed il Piano è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. [●] del [●], nella quale è stata dichiarata la sussistenza delle cosiddette precise disposizioni per la contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli edifici privati;
- la Società dichiara di avere la piena disponibilità dell'Immobile e conseguentemente di essere in grado di assumersi tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione;
- la Società non presenta risultanze negative in merito all'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*".

Tutto ciò premesso, tra il Comune di Tezze sul Brenta come sopra rappresentato e la Società

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue.

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – ATTUAZIONE DEL PIANO

2.1 La Società si impegna per sé e per i suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 3.1 della presente convenzione, a realizzare gli interventi previsti dal PDR approvato nel rispetto della presente convenzione e degli elaborati progettuali allegati, che vengono a formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione e secondo i progetti che dovranno essere sottoposti all'esame dei competenti uffici comunali e soggetti alle condizioni contenute nei relativi atti abilitativi.

2.2 In attuazione del PDR la Società realizzerà complessivamente 10.628,75 mc a destinazione residenziale, derivanti dalla demolizione integrale dei manufatti esistenti che costituiscono l'Immobile, a destinazione artigianale produttiva e con un volume complessivo pari a 16.095 mc.

2.3 Le Parti concordano che il contributo straordinario dovuto dalla Società per l'attuazione edificatoria del PDR, individuato alla Scheda Sk-G4 del Piano degli Interventi, è quantificato nel valore complessivo di Euro [●], secondo l'istruttoria di cui in premesse, da versarsi con le modalità di cui al successivo articolo 5 della presente convenzione. L'importo del contributo straordinario è proporzionale alla cubatura realizzabile mediante Permesso di Costruire o altro titolo abilitativo e deve intendersi come fisso ed invariabile.

Art. 3 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

3.1 La Società si impegna a non trasferire a terzi, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale, gli obblighi e gli oneri previsti a suo carico nella presente convenzione.

Anche in mancanza di apposita comunicazione, la Società deve intendersi obbligata in solido per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo e pertanto negli eventuali atti di trasferimento, totale o parziale, delle aree o degli immobili oggetto delle successive domande di Permesso di Costruire dovrà essere fatto espresso richiamo alle prescrizioni contenute nella presente convenzione.

3.2 In caso di trasferimento le garanzie già prestate dalla Società non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta al Comune idonee garanzie a sostituzione o integrazione, previo assenso del Comune alla liberazione della Società.

Art. 4 – DURATA DEL PIANO

4.1 L'esecuzione del PDR dovrà avvenire in conformità ai termini previsti dalla presente convenzione entro dieci (10) anni decorrenti dalla conseguita efficacia della delibera di approvazione dello stesso.

4.2 Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, co. 1 della l. 1150/1942, la scadenza del termine di validità del PDR non produce effetti sui titoli abilitativi ancora validi. Il Comune, nella successiva attività di pianificazione urbanistica, terrà adeguatamente conto, nel periodo di validità sopra precisato, dei diritti vantati dalla Società alla conservazione della disciplina urbanistica introdotta dal PDR e di quanto previsto dalla presente convenzione.

Art. 5 – OBBLIGHI DELLA PARTE PRIVATA

5.1 La Società si impegna:

- a.* a garantire la dotazione degli standard urbanistici previsti dal D.M. 1444/1968, dalla Scheda Sk-G4 del Piano degli Interventi e dalla delibera di Consiglio comunale n. 21 del 22.4.2024 di approvazione dell'ambito territoriale, in relazione alle destinazioni ammesse; l'ubicazione e l'articolazione degli spazi a standard dovrà contribuire alla riqualificazione formale e funzionale del tessuto urbano in cui il comparto è inserito;
- b.* a presentare i titoli abilitativi relativi ai fabbricati privati nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi previsti nella Scheda Sk-G4 del Piano degli Interventi. I predetti titoli potranno essere richiesti successivamente al rilascio del titolo abilitativo per le opere di urbanizzazione, ancorché le predette opere non siano completate. Alla Società è riconosciuta la facoltà di presentare la SCIA di cui all'art. 23, co. 01 lett. b del d.P.R. 380/2001 per l'edificazione degli edifici privati, qualora il PDR sia stato approvato con le tavole relative all'edificazione privata, contenenti le precise disposizioni edilizie della stessa edificazione privata;
- d.* ad inoltrare istanza di eventuali e necessari pareri secondo le modalità previste dalle leggi e regolamenti vigenti all'atto di presentazione presso gli enti preposti;
- e.* a corrispondere, in unica soluzione ovvero a rate con fideiussione secondo le modalità prescritte dal D.P.R. n. 380/2001, al momento del rilascio di ogni singolo Permesso di Costruire o al consolidamento di altro titolo edilizio abilitativo previsto dalle vigenti norme riferito ai singoli edifici privati oggetto del PDR, gli oneri per le opere di urbanizzazione primarie , salvo scomputo come di seguito disciplinato, il cui importo è determinato secondo gli indici tabellari per le opere di urbanizzazione primaria in [●] €/mq e per le opere di urbanizzazione secondaria in euro [●] €/mq;
- f.* a corrispondere, in unica soluzione ovvero a rate con fideiussione secondo le modalità prescritte dal D.P.R. n. 380/2001, al momento del rilascio di ogni singolo Permesso di Costruire o al consolidamento di altro titolo edilizio abilitativo previsto dalle vigenti norme riferito ai singoli edifici privati oggetto del PDR, il contributo afferente il costo di costruzione il cui importo sarà determinato al momento della presentazione del titolo edilizio abilitativo sulla base degli importi vigenti al momento della presentazione dello stesso;
- g.* a corrispondere in n. 6 rate semestrali di importo pari a Euro [28.166,66] ciascuna, con fideiussione, decorrenti dalla sottoscrizione della presente convenzione, il contributo straordinario nell'importo di complessivi Euro 169.000,00(centosessantanovemila/00 determinato in forza del precedente articolo 2 della presente convenzione. La Società si obbliga in ogni caso a corrispondere la rata a saldo prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità, totale o parziale, dei singoli edifici o gruppi di edifici da realizzare all'interno degli ambiti edificatori individuati nel PDR.

Art. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE E SCOMPUTO, ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI

6.1 Gli oneri di urbanizzazione primaria sono calcolati nell'importo di Euro [●].

La Società, a scomputo totale degli oneri di urbanizzazione primaria si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e quindi senza corrispettivo in denaro, si impegna a vincolare all'uso pubblico a favore dell'Amministrazione Comunale, che a mezzo del suo legale rappresentante si impegna ad accettare e ricevere, le aree destinate ad opere di urbanizzazione evidenziate nell'elaborato "PUA_03_aree standard ad uso pubblico" per una superficie complessiva di mq [●], così suddivisa:

- strade e marciapiedi mq 1.062,00
- verde pubblico attrezzato mq 475
- parcheggi mq 468

6.2 Tutte le superfici destinate ad opere di urbanizzazione primaria saranno precisate in sede di frazionamento approvato dall'Agenzia delle Entrate-Territorio.

6.3 La Società, a propria cura e spese, si impegna a realizzare sulle suddette aree le relative opere di urbanizzazione in conformità al PDR approvato, al progetto esecutivo ed al computo delle opere stesse allegati al permesso ad urbanizzare,

6.4 Il Comune potrà provvedere direttamente all'esecuzione e al completamento delle opere, in sostituzione della Società ed utilizzando la cauzione di cui all'articolo 10 della presente convenzione, in caso di inerzia della Società e previa messa in mora da parte del Comune con idoneo preavviso.

6.5 Le parti concordano che lo scomputo rimane fisso e invariabile per il tempo di validità della presente convenzione, Dopo la scadenza della presente convenzione il Comune potrà chiedere un'integrazione corrispondente alla eventuale differenza a favore del comune fra i valori tabellari vigenti ed il valore delle opere convenzionate.

L'eventuale maggior valore delle opere rispetto allo scomputo accordato rimane acquisito al Comune, senza che la parte lottizzante possa pretendere conguagli in denaro. È in ogni caso ammessa la compensazione anche tra diverse categorie di opere ai sensi dell'art. 31, co. 11 della l.r. 11/2004.

6.6 La Società si assume l'onere delle operazioni necessarie per allacciare l'area ai seguenti pubblici servizi, in conformità al PDR approvato e al progetto esecutivo allegato al titolo abilitativo ed altresì secondo le condizioni stabilite dagli Enti e dalle Aziende preposti alla distribuzione dei servizi a rete quali: strade; fognature bianche e nere; approvvigionamento idrico; energia elettrica; gas; pubblica illuminazione; telefono e dati. Gli allacciamenti alle reti, laddove comportino l'installazione di un contatore e la sottoscrizione di un contratto, saranno effettuati a cura e spese della Società.

Art. 7 – EDIFICAZIONE

7.1 L'edificazione deve essere realizzata nel rispetto delle norme speciali di attuazione del PDR, come previste nella Scheda Sk-G4 del Piano degli Interventi e nel rispetto delle NTO al Piano degli Interventi. La Società potrà avvalersi del bonus volumetrico nella misura del 5% previsto dall'art. 12 co. 1 D.Lgs. 28/2011 (decreto Romani) in presenza dei presupposti ivi previsti, a seguito del recepimento del PDR e dei relativi allegati, ivi compresa la presente convenzione, nello strumento urbanistico comunale (Piano degli Interventi).

Fermo restando che la domanda di Permesso di Costruire o altro titolo abilitativo potrà essere presentata dopo l'approvazione del PDR, l'agibilità dei singoli edifici o gruppi di edifici da realizzare all'interno degli ambiti edificatori è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione successivo all'ultimazione dei lavori delle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 6 della presente convenzione .

Art. 8 - VARIANTI

8.1 È consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modifiche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del PDR, nonché nella Scheda Sk-G4 .

8.2 Le variazioni sostanziali eccedenti le ipotesi di cui al precedente punto, che devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune con le medesime forme utilizzate per l'approvazione, sono quelle diverse da quelle individuate come non sostanziali nelle norme speciali di attuazione del PDR.

Art. 9 –CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CESSIONE e MANUTENZIONE DELLE OPERE

9.1 Entro il termine di [tre] mesi dalla comunicazione di fine lavori da parte della Società delle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 6, il Direttore dei Lavori emetterà il certificato di regolare esecuzione per tutte le predette opere, con spese interamente a carico della Società, ai sensi della disciplina di cui all'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 alla quale si rinvia. Il Direttore dei Lavori provvederà a trasmettere il certificato di regolare esecuzione al Responsabile del Settore comunale competente.

9.2 Per ultimazione dei lavori delle opere di urbanizzazione s'intende l'esecuzione completa e a regola d'arte delle stesse, comprendente l'esecuzione di tutti i sottoservizi e relativi accessori di superficie, delle strade e dei marciapiedi rispettivamente finiti con *bynder* chiuso, cordonata e massetto di calcestruzzo, delle aree destinate a verde pubblico realizzate almeno fino alla copertura con terreno agrario del primo strato di coltivo alla quota di progetto (30/40 cm), di tutte le piantumazioni previste nell'area pubblica e in generale, mancanti delle sole opere di finitura. I chiusini e le caditoie dovranno in ogni caso essere in quota con le superfici pedonali e carrabili realizzate, salvo il loro successivo

rialzo con le opere di finitura.

9.3. La Società si impegna a stipulare, a propria cura e spese, l'atto di assoggettamento all'uso pubblico a favore dell'Amministrazione Comunale delle aree destinate alle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 6, a seguito della approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte del Comune. Resta inteso che le suddette aree resteranno in proprietà della Società e dei suoi eventuali aventi causa. La Società provvederà a proprie cura e spese ai tipi di frazionamento dei terreni, ai certificati censuari di attuale intestazione ed ogni altra documentazione necessaria per l'assoggettamento all'uso pubblico delle aree destinate alle opere di urbanizzazione.

9.4 La manutenzione delle opere di cui al precedente articolo 6 rimane a carico della Società anche dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 10 – CAUZIONE

A garanzia di un corretto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e della esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le opere previste dall'articolo 6, la Società costituisce, al momento della richiesta del permesso a costruire le opere di urbanizzazione, idonea cauzione mediante polizza fideiussoria di Euro [●], pari al presunto costo delle opere di urbanizzazione.

Tale cauzione sarà svincolata dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione del PDR di cui al precedente art. 9.

Art. 11 – REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE - SPESE

11.1 La Società si impegna a provvedere a propria cura e spese alla registrazione presso il competente Ufficio del Registro e alla trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari della presente convenzione anche ai fini della opponibilità dello stesso ai propri aventi causa e ad ogni terzo ai sensi dell'art. 2645 *quater* c.c.

11.2 Fatta salva la previsione di cui al punto precedente la Società si impegna a riprodurre i predetti obblighi nei confronti di eventuali atti nei confronti di terzi soggetti.

11.3 La Società si impegna altresì a sostenere tutte le spese relative alla stipulazione, registrazione e trascrizione dell'atto notarile avente ad oggetto l'assoggettamento all'uso pubblico delle aree e opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 6 della presente convenzione (ivi compresi i costi di frazionamento), con esonero per il Conservatore dei registri immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

11.4 La Società dichiara di accettare che tutte le comunicazioni concernenti il PDR vengano inviate a [●] al domicilio presso l'indirizzo pec [●], salva successiva comunicazione di variazione alla pec del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto

Allegati della Convenzione:

- Determinazione del contributo straordinario;
- [...]